

Al Presidente della III Commissione
assembleare
e p.c.
Al Presidente dell'Assemblea legislativa
delle Marche

Oggetto: formulazione del parere sul Testo unificato delle proposte di legge nn.96, 97 e 99, «Modifiche alle leggi regionali 14 maggio 2012, n. 13 (Riordino degli Enti di gestione dei Parchi Naturali Regionali. Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 - "Norme per l'istituzione e la gestione delle Aree protette Naturali") e 7 febbraio 2019 n. 2 (Disposizione per l'Ente Parco Regionale del Conero) e legge regionale 12 settembre 1997 n. 57 (Istituzione del Parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi)», nel testo approvato il 22 dicembre 2022 dalla III Commissione.

Gentile Presidente,

Con la consapevolezza che il Testo unificato in oggetto assume un'assoluta rilevanza, si è preso nuovamente atto dell'impossibilità di formulare un parere che potesse rappresentare anche l'occasione per fornire un contributo di merito e propositivo. Tale condizione si è determinata non solo per l'inevitabile serrato calendario dei lavori, ma anche per l'insufficiente informazione riguardante l'invarianza di oneri finanziari a seguito dei provvedimenti previsti.

Si rinnova quindi, l'invito a far pervenire le prossime proposte con le modalità e i tempi per permettere alle organizzazioni e associazioni economiche e sociali costitutive del CREL di fornire il proprio contributo.

Cordiali saluti.

Ancona, 27 dicembre 2022

Il Presidente
Gianfranco Alleruzzo

ANALISI TECNICO NORMATIVA (ATN)

sul testo unificato delle

Proposte di legge n. 96/22, n. 97/22 e n. 99/22

“Modifiche alle leggi regionali 14 maggio 2021, n. 13 (Riordino degli Enti di gestione dei Parchi Naturali Regionali. Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 “Norme per l’istituzione e la gestione delle Aree protette naturali), 7 febbraio 2019, n. 2 (Disposizioni per l’Ente parco Regionale del Conero) e 2 settembre 1997, n. 57 (Istituzione del Parco Naturale Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi”.

(art.3ter della l.r.3/2015 - art.84, comma 4, del Regolamento Interno)

ELEMENTI DI ANALISI

CONTENUTI

<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale</p>	<p>La proposta di legge appare compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea e con l'ordinamento internazionale.</p>
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali</p>	<p>La proposta di legge appare compatibile con il quadro normativo nazionale rappresentato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”, con particolare riferimento al Titolo III (articoli 22 e seguenti) che disciplina le aree naturali protette regionali, nonché con l’assetto delle competenze legislative delineato dall’articolo 117 della Costituzione per i motivi di seguito esposti.</p> <p>L’articolo 24 (Organizzazione amministrativa del parco naturale regionale) della citata legge n. 394/1991 rinvia espressamente la forma organizzativa dei parchi regionali alla fonte statutaria. Tuttavia, allo stato attuale, molte regioni hanno disciplinato l’organizzazione generale delle aree protette in questione, con particolare riferimento alla composizione, tra l’altro, dei consigli direttivi degli enti parco, con leggi che risultano aver superato, sotto tale profilo, il vaglio di legittimità costituzionale ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione, riservando al singolo statuto la regolamentazione di aspetti specifici e marginali (cfr, tra le altre, Toscana l.r. 19 marzo 2015, n.</p>

30; l.r. 22 febbraio 1995, n. 12 Liguria; Veneto l.r. 26 giugno 2018, n. 23; Emilia-Romagna l.r. 23 dicembre 2011, n. 24; Campania l.r. 1 settembre 1993, n. 33; Calabria l.r. 14 luglio 2003, n. 10; Abruzzo l.r. 21 giugno 1996, n. 38; Umbria l.r. 3 marzo 1995 n. 9 e Lazio l.r. 6 ottobre 1997, n. 29, Marche l.r. 14 maggio 2012, n. 13 e l.r. 7 febbraio 2019, n. 2).

La Corte Costituzionale infatti ha ricondotto (cfr. tra le altre, sentenze nn.134 del 2020, 290 del 2019 e 121 del 2018, 36/2017, 212 del 2014, 44 del 2011 e 193/2010) alla competenza legislativa esclusiva statale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione (tutela dell'ambiente) la disciplina dei parchi regionali, pur riconoscendo che il parco regionale resta "tipica espressione dell'autonomia regionale (sentenza n. 108 del 2005) e che "... *ben può essere oggetto di regolamentazione da parte della Regione in materie riconducibili ai commi terzo e quarto dell'articolo 117 Cost, purché in linea con il nucleo minimo di salvaguardia del patrimonio naturale, da ritenere vincolante per le Regioni*".

In altri termini, la competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera s), non risulta, in quanto tale, incompatibile con interventi specifici del legislatore regionale che attengano alle proprie competenze.

La Regione, quindi nell'ambito della potestà legislativa residuale in tema di organizzazione dei propri enti, può legiferare purché nel rispetto degli standard inderogabili di tutela ambientale contenuti nella legge n. 394/1991. Tra di essi vanno annoverati i principi fondamentali contenuti nell'articolo 22 della citata normativa quadro che prevede *in primis* la partecipazione degli enti locali interessati all'istituzione/ soppressione e alla gestione dell'area protetta (cfr sent. n. 282/2000).

La Corte Costituzionale ha, a tale proposito, evidenziato che lo standard minimo uniforme di tutela ambientale si estrinseca anche nella predisposizione da parte degli enti gestori delle aree protette regionali "*di strumenti organizzativi, programmatici e gestionali per la valutazione di rispondenza delle attività svolte nei parchi alle esigenze di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema.*" (cfr. tra le altre, sentt. Corte Cost. nn. 43 del 2020, 121 del 2018, 74 del 2017, 171 del 2012, 263 e 44 del 2011 e 387 del 2008).

La Suprema Corte ha, inoltre, precisato che con riferimento alle aree protette regionali, in riferimento alle quali la legge n. 394/1991 individua un quadro normativo meno dettagliato di quello predisposto per le aree protette nazionali, il legislatore regionale può solo intervenire prevedendo livelli di tutela dell'ambiente più elevati rispetto a quelli riconosciuti dal legislatore statale (c.d. deroga *in melius*).

L'intervento normativo in esame, al fine di uniformare l'organizzazione dei parchi naturali regionali, apporta modifiche alla legge regionale 2 settembre 1997, n. 57 (Istituzione del Parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi), alla legge regionale 14 marzo 2012, n. 13 (Riordino degli Enti di gestione dei Parchi Naturali regionali. Modifiche alla legge regionale

28 aprile 1994, n. 15) e alla legge regionale 7 febbraio 2019, n. 2 (Disposizioni per l'Ente parco regionale del Conero).

In particolare, nelle ultime due normative regionali sopra richiamate viene espressamente previsto un aumento (da 1 a 3) del numero dei rappresentanti della regione all'interno del consiglio direttivo dei parchi; viene garantita, laddove non prevista la partecipazione all'interno del medesimo organo di tutti i comuni il cui territorio sia ricompreso nel perimetro dell'area naturale protetta e vengono, infine, uniformate le modalità di nomina dei Presidenti, nonché la durata e le modalità di votazione dei relativi consigli direttivi.

Per quanto attiene inoltre alle modifiche apportate alla l.r. 57/1997 si evidenzia che, proprio al fine di garantire la partecipazione di tutti gli enti locali ricompresi nel perimetro del Parco naturale della Gola della Rossa e di Frasassi all'attività di gestione dell'area naturale protetta in questione, la proposta di legge prevede la costituzione di un apposito ente di diritto pubblico, in sostituzione dell'Unione Montana dell'Esino-Frasassi, che a tutt'oggi non annovera tra i suoi componenti i comuni di Genga ed Arcevia, rinviando espressamente per la composizione del consiglio direttivo alla disciplina generale contenuta nell'articolo 3 della l.r. 13/2012, come modificata dall'intervento normativo in esame.

Le novelle legislative sopra descritte non appaiono pregiudicare gli standard minimi di tutela ambientale nel senso sopra precisato in quanto non attengono in modo diretto alla tutela e valorizzazione degli aspetti culturali, paesaggistici e ambientali del territorio, finalità il cui perseguimento costituisce l'aspetto qualificante del titolo di competenza legislativa esclusiva statale nella materia ambientale, inderogabile da parte del legislatore regionale (cfr, tra le altre, sentenza Corte Costituzionale n. 43/2020).

A conferma di quanto sopra esposto si segnala anche la recente pronuncia n.235 del 2022 con la quale la Suprema Corte ha dichiarato inammissibili le censure avanzate dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso la legge regionale dell'Abruzzo 8 giugno 2021, n. 14, laddove, novellando la previgente normativa, introduceva una nuova disciplina degli organi dell'ente di gestione di un parco regionale abruzzese, asserendo la violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione in relazione agli articoli 22, comma 1, lettera c) e 24, comma 1, della legge 394/1991.

In particolare, non è stata accolta, per mancanza di una specifica motivazione, l'eccezione generica di una presunta invasione ad opera della legge regionale di aspetti attinenti alla materia dell'organizzazione e del funzionamento del parco regionale che, secondo la difesa statale, sarebbero invece riservati alla disciplina statutaria dell'ente ai sensi dell'articolo 24 della legge 394/1991.

Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale	I principi contenuti nello Statuto regionale risultano rispettati, con particolare riferimento al comma 2 all'articolo 5 (salvaguardia, valorizzazione e fruizione dell'ambiente).
Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti	Legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree protette naturali".
Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	
Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter	All'esame del Consiglio regionale non risultano attualmente pendenti proposte di legge in materia analoga.

Relazione Tecnico- Finanziaria

sul Testo Unificato delle proposte di legge n. 96/22, n. 97/22 e n. 99/22, nel testo licenziato dalla III Commissione nella seduta del 22 dicembre 2022 concernente:

“Modifiche alle leggi regionali 14 maggio 2012, n. 13 (Riordino degli Enti di gestione dei Parchi Naturali Regionali. Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 “Norme per l’istituzione e la gestione delle Aree protette naturali), 7 febbraio 2019, n. 2 (Disposizioni per l’Ente parco Regionale del Conero) e 2 settembre 1997, n 57 (Istituzione del Parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi)

(articolo 3ter della legge regionale n. 3/2015 - art. 84 del Regolamento Interno dell’Assemblea legislativa regionale)

Art. 1

(Sostituzione dell’articolo 3 della l.r.57/1997)

L’articolo prevede, ai sensi della legge regionale di riordino degli enti di gestione dei Parchi naturali regionali (l.r. 13/2012), che la gestione del parco regionale della Gola della Rossa e di Frasassi venga attribuita ad un apposito ente di diritto pubblico, in sostituzione dell’Unione Montana dell’Esino – Frasassi, (attuale gestore) disciplinando altresì le modalità di composizione del consiglio direttivo del nuovo ente.

Invarianza: *la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.*

Art. 2

(Subentro all’Unione montana dell’Esino-Frasassi)

L’articolo prevede espressamente che il nuovo ente di diritto pubblico subentrerà all’Unione montana dell’Esino – Frasassi nei rapporti giuridici attivi e passivi relativi alla gestione del parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi.

Invarianza: *la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.*

Art 3

(Modifiche alla l.r. 13/2012)

L’articolo modifica la composizione del consiglio direttivo degli enti di gestione dei parchi naturali regionali aumentando il numero dei rappresentanti regionali (da

1 a 3), tutti nominati dalla Giunta regionale e prevedendo altresì la partecipazione di un rappresentante per ciascun comune situato all'interno dell'area naturale protetta. Viene inoltre stabilito che il Presidente, scelto anche al di fuori del Consiglio direttivo, venga nominato dalla Giunta regionale su proposta del consiglio medesimo e non possa ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi. Sono infine dettate specifiche disposizioni in tema di modalità di votazione all'interno del consiglio direttivo.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Modifiche alla l.r. 2/2019)

L'articolo aumenta (da 1 a 3) il numero dei rappresentanti della Regione anche all'interno del consiglio direttivo dell'Ente Parco regionale del Conero; sopprime la disposizione che collegava la durata del consiglio direttivo del Parco del Conero alla legislatura regionale, uniformandola alla disciplina generale che prevede una durata quinquennale (articolo 3, comma 2, della l.r. 13/2012) e rinvia, infine, per la nomina del Presidente alle disposizioni previste dalla l.r. 13/2012.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5

(Disposizioni transitorie e finali)

La disposizione stabilisce che l'Unione montana dell'Esino-Frasassi e il nuovo ente di gestione del Parco della Gola della Rossa e di Frasassi definiranno, mediante intesa, i tempi e le modalità del subentro da effettuarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge; rinvia l'applicazione delle modifiche apportate alla previgente disciplina regionale al primo rinnovo dei consigli direttivi degli enti parco successivo all'entrata in vigore della legge in esame e, infine, proroga la durata del Presidente e del Consiglio direttivo dell'Ente Parco San Bartolo (in scadenza il 31.12.2022) sino al 28 febbraio 2023.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6

(Invarianza finanziaria)

L'articolo contiene l'invarianza finanziaria.

Art. 7

(Dichiarazione d'urgenza)

La disposizione contiene la dichiarazione d'urgenza della legge.